



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



P.G. n. [...]

Ferrara, [...]

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA  
PER CONTRASTARE L'ABUSO DI ALCOOL NEGLI SPAZI E AREE PUBBLICHE DEL  
CENTRO STORICO**

**OGGETTO: DIVIETI DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE  
ALCOLICHE NELLA SERATA DEL MERCOLEDI', FINO AL 14 DICEMBRE 2011.**

**IL SINDACO**

**Premesso:**

che le occasioni di incontro negli spazi pubblici del Centro Storico, sensibilmente incrementate con progressione in tempo recente, grazie alle diverse iniziative di animazione che sono state promosse dall'imprenditoria privata della somministrazione di alimenti e bevande, hanno fatto sì che gli ambiti più centrali della città siano divenuti, di fatto, luoghi di intensa aggregazione serale e notturna con forti concentrazioni di persone in zone circoscritte;

che i cittadini residenti nel Centro Storico, densamente frequentato in orari serali e notturni da una moltitudine di persone, che stazionano e si muovono nelle strade ove sono ubicati numerosi pubblici esercizi, esercizi commerciali, circoli privati, hanno più volte segnalato alle Forze dell'Ordine e al Corpo di Polizia Municipale, situazioni di disagio causate dal vociare, dagli schiamazzi e, segnatamente, dal pericolo cagionato dall'uso trasmodato di bevande alcoliche, soprattutto da parte di giovani, puntualmente riscontrate dai rapporti di servizio dei predetti organi di polizia, relativi ad episodi di intolleranza, disordine e inciviltà;

che, come reclamato in vari esposti di cittadini ed evidenziato negli organi di stampa, la somministrazione e la vendita per asporto delle bevande alcoliche, infatti, determina comportamenti che oltre a compromettere il decoro urbano, generano altresì degrado, implicando l'isolamento delle aree interessate, impedendone la pacifica fruibilità da parte della popolazione e favorendo conseguentemente l'insorgenza di fenomeni che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, poiché le bevande, una volta acquistate, vengono consumate all'esterno con il consequenziale formarsi di agglomerati di persone;

che il consumo eccessivo di bevande alcoliche, gli atteggiamenti biasimevoli e prevaricanti, non disgiunti da episodi di malcostume, sono stati riscontrati nell'ambito del Centro Storico, con gravi ripercussioni sulla salute, sulla igiene pubblica, sulla quiete, sul decoro urbano e sull'incolumità dei cittadini che abitano e transitano in quei luoghi, soprattutto in orario serale e notturno, in un clima di insicurezza che d'altra parte limita la possibilità di libero movimento, comportando intralcio e turbativa alla circolazione stradale;

che il problema del consumo di alcolici è da mettersi in relazione ad una pluralità di fenomeni di disordine urbano, i quali, appunto, sfociano sovente in molestie, risse, atti vandalici, aggressioni, come di recente verificatosi, nonché nel disturbo della quiete pubblica e del riposo notturno prodotto da schiamazzi ed urla scomposte;

che le condotte riprovevoli, sopra citate, in quanto perturbano l'ordinato vivere civile, rappresentano un complessivo scadimento della qualità di vita della città e, di conseguenza, con il degrado ambientale, un evidente lesione dell'interesse collettivo dei cittadini, in particolare di quelli che abitano in prossimità degli esercizi pubblici del centro cittadino, anche a causa dell'abbandono indiscriminato di contenitori di bevande sovente consumate all'aperto, poi lasciate per strade e piazze, senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi, con l'evidente pericolo rappresentato dai contenitori di vetro in frantumi;

**Rilevato** altresì, che in ragione delle situazioni dianzi citate, in sede di riunioni fra le Autorità di Pubblica Sicurezza e le Forze dell'Ordine, sono stati negli ultimi tempi organizzati, con continuità, interventi di controllo da parte dei vari organi di Polizia dello Stato e della Polizia Municipale, finalizzati ad arginare e contrastare i sopra descritti fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana;

**Osservato** che detti fenomeni, i quali alimentano la percezione d'insicurezza dei cittadini e pregiudicano peraltro la libera fruizione degli spazi pubblici, si verificano specialmente nelle serate del mercoledì, quando il Centro Storico è notevolmente affollato da giovani e, in particolare, nelle strade e piazze situate all'interno del perimetro delimitato da Via Ripagrande, Corso Isonzo, Viale Cavour, Corso della Giovecca, Via Ugo Bassi, Via Madama, Via Borgovado, Via C. Mayr.

**Considerato:** che, al fine di garantire la sicurezza della città, e dei giovani in particolare, si ritiene opportuno e necessario prevenire i predetti comportamenti ed episodi di degrado e violenza urbana i quali scaturiscono dall'abuso di alcool, con l'adozione urgente di un provvedimento che, nella serata del mercoledì, per un periodo di tempo da qui fino alle festività natalizie, vieti nella tarda serata la somministrazione e vendita di alcolici e vieti anche il consumo di alcolici negli spazi pubblici;

**Visti:**

- l'art. 54, commi 4°, 4° bis e 6 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008, convertito nella L. n. 125/2008, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, la convivenza civile e la sicurezza urbana, nonché di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 5/8/2008, adottato in applicazione del comma 4° bis dell'art. 54 del predetto D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 6 del sopra citato D.L. n. 92/2008, convertito con legge 125/2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione delle norme di cui ai commi 1° e 4° dello stesso art. 54, in merito al potere di ordinanza attribuita al Sindaco e con particolare riguardo alle definizioni relative all'incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;
- gli artt. 191 e 192 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006, che detta "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 "Regolamento recante la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati";
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- l'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica");
- la Legge 29 luglio 2007, n. 120;
- la Legge 2 ottobre 2007, n. 160;

- la disciplina comunale delle attività pubbliche di somministrazione alimenti e bevande, di cui al provvedimento consiliare del 12.07.2010 n. 11/54259/10, integrato con provvedimento consiliare la disciplina comunale delle attività pubbliche di somministrazione alimenti e bevande, di cui al provvedimento consiliare del 12.07.2010 n. 11/54259/10, integrato con provvedimento consiliare del 27.09.2010 n.16/81939/10;

**Considerato** che, per effetto delle norme sopra richiamate e fatto slavo quanto stabilito dal Codice Penale negli articoli dal 686 al 691 - in materia di contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza -, il Sindaco può legittimamente intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti che pur non configurando di per sé ipotesi di reato, sono comunque tali da compromettere la vivibilità della comunità e che, attraverso la violazione delle regole dell'ordinata, civile e serena convivenza, causano pregiudizio alla sicurezza urbana, qual è definita dal sopra citato D.M. 5 agosto 2008;

**Tenuto conto** dell'esigenza di contemperare l'interesse della collettività a fruire di una città viva e vivibile, anche attraverso le occasioni di positiva aggregazione che taluni esercizi pubblici o commerciali possono offrire, con l'interesse giuridicamente riconosciuto alla tutela della sicurezza urbana;

**Stimato** che, per il contemperamento delle diverse esigenze sopra descritte, quest'organo possa intervenire autoritativamente nei confronti dei gestori degli esercizi pubblici e di tutti coloro i quali, a vario titolo ed in varie forme, sono autorizzati alla somministrazione o alla vendita al dettaglio di bevande alcoliche, anche in qualità di artigiani, in quanto essi, con le loro attività danno luogo ed occasione di aggregazione serale e notturna e, pertanto, sono chiamati, come la giurisprudenza ha riconosciuto, a rispondere dei comportamenti dei clienti e dei frequentatori dei loro locali, esercitando una dovuta vigilanza, controllo ed eventuali interventi riparatori sia all'interno che all'esterno nelle zone limitrofe degli stessi esercizi;

**Ritenuto**, per le ragioni ampiamente esposte in premessa, che sussistano le condizioni di necessità e contingibilità strettamente correlate alla peculiarità di tempo e di luogo caratterizzanti il verificarsi degli eventi, cui il presente provvedimento intende porre contrasto, nonché di urgenza determinata dall'attualità delle esigenze di contenimento del pericolo, del disagio e del senso d'insicurezza dei cittadini, che ricorrano, infine, i presupposti di celerità e urgenza di cui all'art. 7, comma 1° della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che consentono all'Amministrazione di omettere la comunicazione di avvio del procedimento;

**Dato atto** che, ai sensi dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23.05.2008, convertito in Legge n. 125 del 24.07.2008, il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Ferrara, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

**Preso atto** della sentenza 7 aprile 2011, n. 115, della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, limitatamente al comma 4°, poiché comprendente la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti";

## **ORDINA**

per i motivi indicati in narrativa,

**nell'ambito territoriale sotto specificato, nella serata del mercoledì, fino alla data del 14 dicembre 2011 compresa,**

## **E' FATTO DIVIETO**

1. a chiunque risulti, a vario titolo ed in varie forme, autorizzato alla somministrazione di bevande alcoliche (anche in circoli privati) e/o alla vendita al dettaglio di bevande alcoliche (anche in qualità di artigiano):
  - di vendere bevande alcoliche destinate all'asporto in qualsiasi confezione (vetro, plastica, tetra pak, lattine) a decorrere dalle ore 21.30, fino alle ore 6.00;
  - di effettuare promozioni, in qualunque forma, con sconti sul prezzo o sulla quantità (es: "3x2") per la vendita e miscita di alcolici e superalcolici.

**Fermo e invariato rimane l'obbligo del rispetto degli orari di chiusura comunicati o autorizzati**

2. **E' altresì vietato, dalle ore 23,00 alle ore 6,00, il consumo di bevande alcoliche nelle strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico transito, comprese nell'ambito territoriale della presente ordinanza;**
3. **Il divieto di cui sopra opera nelle strade e piazze situate all'interno del perimetro delimitato da Via Ripagrande, Corso Isonzo, Viale Cavour, Corso della Giovecca, Via Ugo Bassi, Via Madama, Via Borgovado, Via C. Mayr, quest'ultima nel tratto interessato è assoggettata alle disposizioni riguardanti l'interno del perimetro.**
4. **Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00;**
5. **La presente ordinanza, resa pubblica mediante l'Albo Pretorio e, altresì, divulgata per mezzo del sito informatico del Comune, degli organi di stampa, d'informazione e di ogni altra opportuna pubblicità di fatto, ha validità nel periodo compreso fra il primo giorno successivo alla data di emanazione ed il 14 dicembre compresi ed è immediatamente esecutiva.**
6. **La presente ordinanza viene trasmessa al Comando di Polizia Municipale, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara, alla Questura di Ferrara, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara, al Comando di Polizia Provinciale.**
7. **Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e alle Forze di Polizia sono tenuti a fare rispettare il presente provvedimento.**
8. **E' fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento Comunale riguardante "La disciplina comunale dell'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande: procedimenti, piccoli trattenimenti, orari".**

**ILSINDACO**  
**Avv. Tiziano Tagliani**

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

---

Via Boccaleone ,19 - 44121 Ferrara  
Centralino: +39 0532 419900 - Fax: +39 0532 761331  
Codice fiscale: 00297110389  
PEC: [comune.ferrara@cert.comune.fe.it](mailto:comune.ferrara@cert.comune.fe.it)  
Sito web: <http://www.comune.fe.it>